

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Servizio di Segreteria dipartimentale

Circolare esplicativa in materia di

**“CRITERI E PROCEDURE PER L’UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA
DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF DEVOLUTA ALLA DIRETTA
GESTIONE STATALE”**
(pubblicata nella G.U. n. 19 del 24 gennaio 2006)

INTRODUZIONE

L’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dispone che, a decorrere dall’anno finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale ed, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica; il successivo articolo 48 dispone che le quote di cui al citato articolo 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali.

In attuazione di tali norme, è stato emanato, con il d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, il regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, integrato dal d.P.R. 23 settembre 2002, n. 250.

Talune difficoltà emerse nel corso dell’applicazione della vigente normativa hanno messo in evidenza la necessità di chiarire alcuni aspetti del procedimento mediante una circolare esplicativa, al fine di semplificare l’istruttoria amministrativa e tecnica delle domande che, annualmente, pervengono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

INTERVENTI AMMESSI – FINALITA’

Sono ammessi alla ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale gli interventi straordinari, diretti alle seguenti finalità (articolo 2 del d.P.R. 76/98).

Fame nel mondo

Gli interventi sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati: 1) all'autosufficienza alimentare dei paesi in via di sviluppo; 2) alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.

Calamità naturali

Gli interventi sono diretti ad attività di realizzazione di opere, lavori o interventi concernenti la pubblica incolumità o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo. Tra i detti interventi rientrano la ricerca finalizzata, il monitoraggio, la ricognizione, la sistemazione ed il consolidamento del territorio.

Si intendono interventi per calamità naturale quelle opere la cui mancata realizzazione comporta la nascita o il permanere di un rischio per la pubblica incolumità o per la preservazione di un bene di pubblica utilità quali infrastrutture viarie, di rete, impianti di distribuzione, ecc..

Sono inclusi gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza di sistemi naturali in stato di degrado che minacciano la pubblica incolumità quali consolidamenti di pendii in frana e versanti rocciosi, la regimazione idraulica dei corsi d'acqua, la protezione dall'erosione fluviale e costiera. Sono altresì inclusi in tale categoria gli interventi di monitoraggio e le indagini finalizzate alla identificazione della natura ed entità del rischio.

Sono esclusi gli interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione e la realizzazione ex novo di infrastrutture viarie ed edifici pubblici o privati, l'adeguamento alle prescrizioni di legge di infrastrutture preesistenti, l'adeguamento sismico di edifici pubblici o privati, la messa in sicurezza di aree o impianti industriali pubblici o privati.

Assistenza ai rifugiati

Gli interventi sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato secondo la vigente normativa (vedi nota 3) o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente normativa.

Conservazione di beni culturali

Gli interventi sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico.

Per la definizione di bene culturale si richiama l'art. 10 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (ved. nota 1), recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Nel caso di beni immobili sono esclusi gli interventi sulle aree di pertinenza del bene se non comprese anch'esse esplicitamente nel provvedimento di tutela.

Per i beni mobili sono ammessi gli interventi sui contenitori architettonici, solo se indispensabili alla salvaguardia del bene medesimo; sono invece esclusi gli interventi su aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

L'interesse culturale del bene, se non già comprovato da provvedimenti di tutela, deve essere preventivamente accertato secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 13 del Codice (ved. nota 1) nonché dal decreto dirigenziale interministeriale del Ministero per i beni e le attività culturali del 6 febbraio 2004 (ved. nota 2), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 marzo 2004, n. 52.

Tale accertamento non è richiesto per le collezioni, per le raccolte librerie e gli archivi dello stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente o istituto pubblico, vincolati *ope legis* ai sensi dell'art.10 del Codice.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro che intendono presentare domanda per ottenere un contributo dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per la conservazione di beni culturali devono preventivamente verificare l'interesse culturale del bene oggetto dell'intervento.

Per **verifica dell'interesse** si intende il procedimento previsto all'art. 12 del Codice (ved. nota 1), inteso ad individuare un bene come bene culturale, appartenente ad ente pubblico o a persona giuridica priva di scopo di lucro.

Per **restauro** si intende un intervento diretto sul bene, attuato attraverso un complesso di operazioni finalizzate alla conservazione dell'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

Sono pertanto esclusi, relativamente ai beni architettonici, gli interventi di ristrutturazione che comportino una modifica dell'impianto distributivo, l'esteso rifacimento degli elementi strutturali o il rinnovo generalizzato delle superfici.

Sono inoltre esclusi gli interventi di demolizione, di nuova costruzione o di ricostruzione anche parziale.

Per **valorizzazione** si intende il complesso di attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

La valorizzazione ad iniziativa privata deve intendersi come attività socialmente utile di cui sia riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

Sono pertanto esclusi gli interventi di valorizzazione che siano in contrasto con le esigenze di tutela del bene e che non garantiscano la fruizione pubblica del bene stesso.

STRAORDINARIETA' DELL'INTERVENTO

Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 dell'art. 2 del d.P.R. 76/1998 sono considerati straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, quando esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono per tale ragione compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie.

Devono intendersi esclusi gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno di quelli finalizzati alla conservazione di beni mobili e superfici di particolare pregio storico e artistico.

SOGGETTI AMMESSI

L'articolo 3, comma 1, del regolamento dispone che possono accedere alla ripartizione: le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. E' escluso il fine di lucro.

REQUISITI SOGGETTIVI

L'articolo 3, comma 2, del regolamento prevede che i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche amministrazioni, possono accedere alla ripartizione della quota solo se in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
- b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
- c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;
- d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote dell'otto per mille;
- e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalità istituzionali anche interventi delle tipologie indicate all'articolo 2;
- f) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
- g) avere adeguate capacità tecniche (rilevano a tale fine le iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, i titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, la struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, il numero e i requisiti professionali dei dipendenti; è necessario, pertanto, allegare un *curriculum vitae*);
- h) avere adeguate capacità finanziarie.

I requisiti soggettivi di cui al comma 2 sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b) e c), mediante distinte dichiarazioni del legale rappresentante, degli amministratori e del responsabile tecnico della gestione dell'intervento; quanto alle lettere d) e f), con dichiarazione del legale rappresentante;

quanto alla lettera e), con dichiarazione del legale rappresentante relativa alle finalità statutarie; quanto alla lettera g), con dichiarazione del responsabile tecnico relativa alle iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, ai titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, alla struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, al numero e ai requisiti professionali dei dipendenti; quanto alla lettera h), con dichiarazione documentata dal legale rappresentante relativa alla situazione reddituale o economica; l'amministrazione può richiedere, prima del conferimento del contributo, la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa.

Le sottoscrizioni di tutte le dichiarazioni sopra specificate non sono soggette ad autenticazione, se presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

REQUISITI OGGETTIVI

A norma dell'articolo 4 del regolamento, l'intervento deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale della stessa; deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario. A tal fine, deve essere presentata una singola relazione tecnica debitamente compilata in base all'allegato B del d.P.R. 250/2002.

Per interventi di elevato importo (indicativamente al di sopra di 500.000,00 euro) è opportuno individuare e descrivere più lotti funzionali. Per parte funzionale si intende, per interventi di importo al di sopra di 500.000,00 euro, uno specifico ed autonomo lotto funzionale.

La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio.

Nel caso la richiesta di contributo si riferisca al completamento di un intervento già finanziato precedentemente, deve essere indicato con chiarezza l'importo del contributo concesso e lo stralcio funzionale corrispondente, la data di inizio e lo stato di avanzamento dei lavori già finanziati, le nuove opere che si intendono realizzare e la connessione con le fasi già avviate, nonché un quadro economico comparato degli importi già ottenuti e quelli richiesti.

PROCEDIMENTO

A norma dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), del d.P.R. 23 settembre 2002, n. 250, le domande devono pervenire entro il 15 marzo di ogni anno.

Il 30 giugno termina la fase istruttoria del procedimento, con la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e l'esame delle valutazioni espresse dalle

amministrazioni competenti sui singoli progetti; entro il 31 luglio la Presidenza del Consiglio elabora lo schema del piano di ripartizione delle risorse disponibili; entro il 30 settembre il Presidente del Consiglio sottopone alle competenti commissioni parlamentari lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale.

Entro il 30 novembre il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta il decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale.

DOCUMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le richieste di contributo devono essere presentate in duplice copia, di cui una sola in bollo, secondo il modello riportato nell'allegato A), e corredate dalla relazione tecnica e relativa documentazione di cui all'allegato B).

La documentazione amministrativa va presentata in duplice copia, quella tecnica in una sola copia.

MONITORAGGIO

Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 76/1998 (così come modificato ed integrato dal d.P.R. 250/2002), i Ministeri competenti per materia verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento e sulla conclusione degli interventi cui sono destinati i fondi dell'otto per mille. A tal fine i soggetti destinatari dei contributi presentano, tempestivamente, ai Ministeri competenti una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.

A conclusione degli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero delle opere relative a interventi per calamità naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale.

Per i soli interventi concernenti le tipologie rispettivamente della fame nel mondo e dell'assistenza ai rifugiati, è richiesta una relazione analitico-descrittiva sui progetti realizzati.

La documentazione contabile, corredata dalla scheda di seguito allegata, va presentata contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo e:

- per la **conservazione dei beni culturali**, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale competente e, per gli interventi effettuati sugli *archivi* o sui *singoli documenti*, alle Soprintendenze archivistiche competenti per territorio; per gli interventi riguardanti il *patrimonio librario* alla Direzione

generale competente ovvero, ove esistenti, alle Soprintendenze interessate; per gli interventi concernenti attività riferite allo *spettacolo ed alla cinematografia*, alle rispettive Direzioni generali.

- per le *calamità naturali*, al Dipartimento della protezione civile – Ufficio opere civili ed emergenza;
- per *l'assistenza ai rifugiati*, al Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
- per la *fame nel mondo*, al Ministero degli affari esteri – Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Al fine della costituzione del catalogo degli interventi realizzati, la relazione finale deve essere accompagnata, oltre che dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione (relativamente alla conservazione dei beni culturali ed alle calamità naturali), da una scheda descrittiva sintetica e da tre fotografie dello stato *ante operam* e tre dello stato *post operam* del bene, quando tale adempimento non sia improponibile in ragione della qualità del bene.

Roma, li 20 gennaio 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Mauro Masi)

ALLEGATI: A,B,C e D

NOTE ALLA CIRCOLARE

N.B.: Tutti i riferimenti al d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, si intendono riferiti al testo così come modificato ed integrato dal successivo d.P.R. 23 settembre 2002, n. 250.

(1) Si riporta il testo degli artt. 10, 11, 12, 13 e 21 del d.lgs. 22-1-2004, n. 42: Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. e così corretto con Comunicato 26 febbraio 2004 Gazz. Uff. 26 febbraio 2004, n. 47).

Articolo 10

Beni culturali.

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

- e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
 - f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
 - g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
 - h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
 - i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
 - l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Articolo 11

Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela.

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:
- a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
 - b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
 - c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
 - d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;
 - e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'articolo 37;
 - f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65;
 - g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;
 - h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'articolo 65;
 - i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

Articolo 12

Verifica dell'interesse culturale.

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Articolo 13

Dichiarazione dell'interesse culturale.

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

Articolo 21

Interventi soggetti ad autorizzazione.

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
 - a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione;
 - b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
 - c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati.

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.

(2) Il d.m. 6 febbraio 2004 concernente “Verifica dell'interesse culturale dei beni immobiliari di utilità pubblica” stabilisce i criteri e le modalità per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni immobili di pertinenza delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e di ogni altro ente ed istituto pubblico, oggetto di verifica relativamente alla sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico.

(3) Con il d.lgs. 30-05-2005, n. 140, (Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 luglio 2005, n. 168) si è data attuazione della direttiva 2003/9/CE, che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

ALLEGATI

ALLEGATO A)

Marca da bollo euro 10,33*
(solo per persone giuridiche private,
ai sensi del D.M. 20.08.1992)

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento
Amministrativo
Via della Mercede, 9
00187 Roma.*

Il/La..... (soggetto istante e veste giuridica dello stesso, sede legale del richiedente, codice fiscale, telefono e fax) intende realizzare l'iniziativa..... (indicare sinteticamente il tipo di intervento, in relazione alle previsioni di cui all'art. 2, del D.P.R. 76/98, e la localizzazione dello stesso) della prevista durata di..... (specificare separatamente la durata complessiva dell'intervento e la durata delle singole fasi) del costo totale preventivato di (specificare il costo totale e il costo delle singole fasi), chiede pertanto il contributo di euro a valere sulla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale.

Comunica che il responsabile tecnico della gestione dell'intervento è il sig. (nome, qualifica, recapiti ed indirizzi telefonici).

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

- a) relazione tecnica e relativa documentazione come specificata nell'allegato B;
- b) attestazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 76/98, ***solo per le persone giuridiche private.***

Luogo e data,

Firma del legale rappresentante

*Sono esenti dall'imposta di bollo le ONLUS e le ONG, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs 460/1997

INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DI BENI CULTURALI

1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;
3. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano (regione, provincia e comune);
4. documentazione comprovante la qualifica dell'oggetto dell'intervento come "bene culturale" ai sensi degli artt. da 10 a 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (ved. nota 1);
5. per gli interventi di conservazione di beni culturali, la documentazione comprovante la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (ved. nota 1);
6. situazione giuridica del bene: proprietà/detentore (nel caso di detenzione indicare il proprietario ed allegare il relativo assenso ai lavori), eventuali vincoli urbanistici paesaggistici o di altra natura, destinazione del bene attuale e futura, se diversa;
7. notizie storiche relative al bene;
8. indicazione dell'eventuale appartenenza del bene ad un sistema omogeneo di beni culturali (fortificazioni, circuiti teatrali, abbazie di ordini monastici, biblioteche, archivi, raccolte, ecc.) ovvero della pluralità di valenze riconducibili al bene (villa con parco, pinacoteca con biblioteca);
9. descrizione del bene e del suo stato di conservazione ed eventuali situazioni di rischio di perdita o deterioramento del bene, ovvero pericoli per la pubblica incolumità;
10. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria, accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'art. 2, comma 6, d.P.R.76/1998;
11. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
12. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;
13. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;
14. indicazione dell'eventuale stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando - laddove già esistente - il progetto e relative planimetrie disegni;
15. per i beni di interesse storico-artistico, architettonico ed archeologico, documentazione fotografica a colori, sia dell'esterno che dell'interno del bene, rappresentativa della consistenza del bene, delle sue peculiarità, dei luoghi soggetti ad intervento, delle principali problematiche di conservazione; per gli archivi, solo la documentazione fotografica inerente ad interventi di restauro.
16. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);
17. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. opere edili, impianti, consolidamenti, ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate al netto ed a parte deve

- essere specificata l'I.V.A.;
18. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
 19. computo metrico estimativo per le opere relative ad interventi di conservazione di beni immobili;
 20. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;
 21. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;
 22. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assenti, eventualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione dell'opera.

INTERVENTI PER CALAMITÀ NATURALI

1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;
3. descrizione del bene e del suo stato attuale e delle eventuali situazioni di rischio e pericolo per la pubblica incolumità;
4. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria, accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998;
5. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;
7. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;
8. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano individuato con apposita corografia su scala al 25.000 sulla quale verranno indicati i punti di osservazione ed i relativi coni di visuale dai quali è stata realizzata la documentazione fotografica;
9. eventuale appartenenza del luogo di svolgimento dell'intervento a territori ricompresi nella perimetrazione di cui al decreto legge n. 180/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267/1998, con specifica della categoria di rischio e/o per i quali sia stato riconosciuto lo stato di emergenza ai sensi della legge n. 225/1992;
10. indicazione dell'eventuale stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando - laddove già esistente - il progetto e relative planimetrie di dettagli ed elaborati grafici;
11. documentazione fotografica;
12. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);
13. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. opere edili, impianti, consolidamenti, ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'I.V.A.;
14. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di

- cui alla voce precedente;
15. computo metrico estimativo;
 16. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;
 17. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;
 18. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione dell'opera.

INTERVENTI DI ASSISTENZA AI RIFUGIATI

1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;
3. indicazione dei soggetti destinatari;
4. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano;
5. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'art. 2, comma 6, del d.P.R. 76/1998;
6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;
7. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;
8. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
9. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);
10. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono essere riportate al netto ed a parte deve essere specificata l'I.V.A.;
11. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
12. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;
13. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;
14. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa.

INTERVENTI PER FAME NEL MONDO

1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;
3. indicazione dei soggetti destinatari;
4. luogo di svolgimento dell'intervento;
5. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'art. 2, comma 6, del d.P.R. 76/1998;

6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;
7. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;
8. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
9. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);
10. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'I.V.A.;
11. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
12. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;
13. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;
14. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa.

ALLEGATO C)

I requisiti soggettivi devono essere presentati e compilati in base ai seguenti schemi:

1. (legale rappresentante)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a a..... il....., in qualità di legale rappresentante dell'ente....., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di:

- a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
- b) non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva la riabilitazione;
- c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;
- d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote dell'otto per mille;
- e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2;
- f) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
- h) avere adeguate capacità finanziarie.

Li,

Firma del dichiarante

2. (responsabile tecnico)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a a..... il....., in qualità di responsabile tecnico dell'intervento richiesto dall'ente....., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di:

- a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
- b) non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva la riabilitazione;
- c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;
- g) di avere adeguate capacità tecniche.

Li,.....

Firma del dichiarante

3. (amministratori)

Il/La sottoscritto/a.....nato/a a.....il....., in qualità di amministratore dell'ente....., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. [76](#) del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di:

- a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
- b) non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva la riabilitazione;
- c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali.

Lì,.....

Firma del dichiarante

SCHEDA DI MONITORAGGIO
Anno di finanziamento

D.P.R. 76/1998, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 250/2002 - Utilizzazione della quota dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale

SOGGETTO PROPONENTE	1
---------------------	---

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	2	IMPORTO FINANZIATO IN EURO	3
----------------------------	---	----------------------------	---

DATA DI ACCREDITAMENTO FONDI	4	DATA DI AGGIUDICAZIONE GARA	5
------------------------------	---	-----------------------------	---

DATA CONTRATTO	6	IMPORTO A BASE D'ASTA	7
----------------	---	-----------------------	---

IMPORTO DEI RIBASSI D'ASTA	8	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	9
----------------------------	---	--	---

DATA DI INIZIO LAVORI	10	DATA PRESUNTA ULTIMAZIONE LAVORI	11
-----------------------	----	----------------------------------	----

IMPORTO DI EVENTUALI VARIANTI IN CORSO D'OPERA	12	DATA DELLE VARIANTE IN CORSO D'OPERA	13
--	----	--------------------------------------	----

PAGAMENTI EFFETTUATI SUI LAVORI	14	PAGAMENTI EFFETTUATI SULLE SOMME A DISPOSIZIONE	15
---------------------------------	----	---	----

% AVANZAMENTO LAVORI	16	% AVANZAMENTO PAGAMENTI COMPLESSIVI	17
----------------------	----	-------------------------------------	----

DATA FINE LAVORI	18	DATA COLLAUDO	19
------------------	----	---------------	----

DATA PAGAMENTO IN CONTO FINALE	20	DATA DI COMPILAZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA	
--------------------------------	----	--	--

FIRMA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ALLEGATI

Quadro economico iniziale

Eventuale quadro economico di variante

NOTE ALLA SCHEDA DI MONITORAGGIO

1-2-3. Voci come riportate nel D.P.C.M. di ripartizione dei fondi

4. Voce riportata nella nota di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri

7. L'importo posto a base d'asta si intende al lordo dell'IVA e comprende l'importo per l'esecuzione delle lavorazioni e l'importo per l'esecuzione dei piani di sicurezza

9. Le somme a disposizione della stazione appaltante si intendono al lordo dell'IVA e comprendono gli importi riferiti alle seguenti voci:

1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;

2) rilievi, accertamenti e indagini;

3) imprevisti;

4) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;

5) eventuali spese per commissioni giudicatrici.

16. Da calcolarsi sull'importo a base d'asta

17. Da calcolarsi sull'importo finanziato